



Comune di Gravellona Toce
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 36 del 20/06/2019

Indice

| | |
|---|----------|
| Articolo 1 – Oggetto del regolamento | 3 |
| Articolo 2 – Entrate ed atti definibili in forma agevolata | 3 |
| Articolo 3 – Misura della agevolazione | 4 |
| Articolo 4 – Modalità e termini di pagamento | 5 |
| Articolo 5 – Soggetti, termini e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata | 5 |
| Articolo 6 – Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata | 6 |
| Articolo 7 – Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata | 6 |
| Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata | 6 |
| Articolo 9 – Mancato, insufficiente o tardivo versamento | 6 |
| Articolo 10 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità | 7 |

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.*

Articolo 2

Entrate ed atti definibili in forma agevolata

1. *Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle seguenti ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639:*

- *ingiunzioni fiscali relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; per dette ingiunzioni le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli importi di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.*
- *ingiunzioni fiscali relative ad entrate scolastiche notificate dal 2015 al 2017.*

2. *In ipotesi di ingiunzioni fiscali di cui al comma precedente relative a diverse entrate e/o differenti annualità, la definizione agevolata si applica anche limitatamente a singole entrate e/o annualità definibili.*

3. *Fermo restando quanto disposto al precedente comma 2, non è ammessa la definizione parziale degli importi contenuti nelle ingiunzioni fiscali.*

4. *La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 oggetto di piani di dilazioni di pagamento, anche decaduti, concessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, sono sospesi i termini di pagamento delle rate scadenti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della dilazione di pagamento precedentemente concessa. In caso di rigetto dell'istanza di definizione agevolata ovvero di mancato pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, i termini di pagamento sospesi riprendono a decorrere dal trentesimo giorno successivo al rigetto ovvero alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.*

5. *La definizione agevolata si applica anche ai debiti inclusi negli atti di cui al precedente comma 1 ricompresi nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

6. *Relativamente alle entrate ed atti definibili in forma agevolata non è possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza di definizione agevolata, e non è possibile altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non*

sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 3

Misura della agevolazione

1. Gli atti di cui al precedente articolo 2 possono essere definiti con il pagamento di quanto dovuto al netto degli importi a titolo di sanzione in esso contenuti.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 1, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono definibili con la sola eliminazione degli importi applicati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme eventualmente già pagate, anche a seguito di dilazioni di pagamento concesse, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, a titolo di sanzione ed interessi ex articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 24 novembre 1981, n. 689, di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché di interessi di dilazione restano acquisite al bilancio comunale e non sono oggetto di ripetizione.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento

1. Gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata possono essere pagati in una unica soluzione entro il 30 Novembre 2019 ovvero in rate mensili, di pari importo, in numero massimo di 15, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da Novembre 2019.

2. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale.

3. Il versamento deve essere eseguito su conto corrente postale, specificamente dedicato, indicato dal Comune con la comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 5

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, può essere presentata dal debitore ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo al pagamento del debito.

2. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 Agosto 2019 con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo gravellonatoce@pec.it;*
- b) a mezzo e-mail all'indirizzo tributi@comune.gravellonatoce.vb.it;*
- c) a mezzo fax al numero 0323864168;*

d) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla Piazza della Resistenza n. 10;

e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Piazza della Resistenza n. 10 – 28883 – GRAVELLONA TOCE.

3. Nella predetta istanza deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto le entrate cui la stessa si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai predetti giudizi.

4. L'istanza di definizione agevolata deve essere presentata anche nella ipotesi di debiti esclusivamente riferiti ad importi eliminabili per effetto della definizione agevolata.

Articolo 6

Effetti della presentazione dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di detta istanza.

Articolo 7

Esito dell'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata

1. L'istruttoria dell'istanza di definizione agevolata deve concludersi entro il 30 Settembre 2019.

2. Entro il predetto termine il Comune deve comunicare al debitore l'esito dell'istruttoria con l'indicazione, in caso di accoglimento dell'istanza, dell'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata con le relative scadenze.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, alle relative scadenze, di tutte le somme dovute.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 4 del precedente articolo 5 del presente regolamento, la definizione agevolata si perfeziona per la presentazione dell'istanza prevista nello stesso articolo 5.

Articolo 9

Mancato, insufficiente o tardivo versamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a

titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto ed il residuo debito non può più essere rateizzato.

Articolo 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. I responsabili delle entrate oggetto del presente regolamento adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.